



**COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'**

*(Provincia di CUNEO)*

**Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale  
n.15 del 30/07/2020**

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

## INDICE

<b>Titolo I – Disposizioni generali</b>
Art. 1. Oggetto e finalità del Regolamento
Art. 2. Limiti alla potestà regolamentare
Art. 3. Chiarezza delle norme regolamentari
Art. 4. Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti
Art. 5. Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza
<b>Titolo II – Definizione e gestione delle entrate comunali</b>
Art. 6. Definizione delle entrate
Art. 7. Regolamentazione delle entrate
Art. 8. Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
Art. 9. Soggetti responsabili delle entrate
Art. 10. Forme di gestione
Art. 11. Attività di verifica e controllo
Art. 12. Attività di liquidazione e accertamento delle entrate
Art. 13. Notifica degli atti
Art. 14. Modalità di pagamento
Art. 15. Differimenti di termini
<b>Titolo III – Entrate tributarie</b>
Art. 16. Versamenti
Art. 17. Importi minimi riscossione ordinaria
Art. 18. Rimborsi
Art. 19. Compensazioni
Art. 20. Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio
Art. 21. Sanzioni ed interessi
Art. 22. Recidiva
Art. 23. Rateizzazioni delle entrate tributarie
Art. 24. Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento
<b>Titolo IV – Contenzioso e Istituti deflativi</b>
Art. 25. Tutela giudiziaria
Art. 26. Diritto di interpello
Art. 27. Istanza di interpello
Art. 28. Efficacia della risposta all'istanza di interpello
Art. 29. Autotutela
Art. 30. Autotutela su istanza di parte
Art. 31. Autotutela d'ufficio
Art. 32 – Reclamo-Mediazione
Art. 33 – Effetti dell'istanza di mediazione
<b>Titolo V – Entrate non tributarie</b>
Art. 34. Agevolazioni
Art. 35. Rateizzazioni delle entrate patrimoniali ed extratributarie
Art. 36. Rimborsi delle entrate patrimoniali ed extratributarie
Art. 37. Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

<b>TITOLO VI– Disciplina della riscossione coattiva delle entrate</b>
Art. 38. Disciplina della riscossione coattiva – Oggetto e finalità
Art. 39. Recupero bonario delle entrate patrimoniali
Art. 40. Accertamento esecutivo tributario
Art. 41. Accertamento esecutivo patrimoniale
Art. 42. Riscossione coattiva
Art. 43. Funzionario responsabile della riscossione
Art. 44. Interessi moratori
Art. 45. Costi di elaborazione e notifica
Art. 46. Importo minimo per l'efficacia degli atti di accertamento
Art. 47. Rateizzazione in sede di riscossione coattiva
Art. 48. Discarico per crediti inesigibili
Art. 49. Ingiunzioni di pagamento
Art. 50. Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale
<b>TITOLO VII – Accertamento con adesione</b>
Art. 51. Presupposto
Art. 52. Avvio del procedimento
Art. 53. Procedura
Art. 54. Atto di accertamento con adesione
Art. 55. Adempimenti successivi
Art. 56. Perfezionamento della definizione
<b>TITOLO VIII - Norme Finali</b>
Art. 57. Rinvio dinamico
Art. 58. Entrata in vigore

## **Titolo I - Disposizioni Generali**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto:

- la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali e della riscossione coattiva delle medesime, in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e nel rispetto della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

- del diritto d'interpello, previsto dall'art. 11 la Legge 212/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 156/2015.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Nel Regolamento sono disciplinate le attività di riscossione coattiva concernenti la gestione dei crediti comunali successivamente alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti esecutivi di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

4. Non è inclusa nella presente disciplina la riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.

6. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune di Villanova Mondovì.

### **Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

1. Per le entrate tributarie il presente regolamento ed i regolamenti specifici dei singoli tributi gestiti non possono indicare norme in materia di identificazione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché delle aliquote massime dei singoli tributi.

### **Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

### **Art. 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

## **Art. 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati, ai sensi dell'art. 6, lett.e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI', legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Via Orsi n.8, 12089 VILLANOVA MONDOVI'. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Villanova Mondovì, sono disponibili sul sito <https://comune.villanova-mondovi.cn.it/index.php/privacy>.

Qualora intenda avvalersi di soggetti esterni per lo svolgimento di attività o parte di esse che implicino il trattamento di dati personali, nell'ambito del processo di selezione, successivo affidamento e durante tutta la gestione il Comune di Villanova Mondovì verifica che i soggetti individuati siano in possesso di tutti i requisiti e adottino tutte le misure necessarie per il pieno rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il Comune di Villanova Mondovì nel rispetto della normativa vigente rende disponibile agli interessati l'informativa, sia in formato semplice che completa.

## **Titolo II - Definizione e gestione delle entrate comunali**

### **Art. 6 – Definizione delle entrate**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate non tributarie, o di natura patrimoniale, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

### **Art. 7 – Regolamentazione delle entrate**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri generali valevoli per tutti i regolamenti specifici che il Comune debba adottare, per norma di legge, per ciascun tipo di entrata.

2. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

6. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie hanno effetto per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito Internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e secondo le modalità stabilite da specifiche disposizioni di legge per ciascun tipo di entrata.

7. Sono fatte salve eventuali deroghe stabilite da specifiche disposizioni di legge per ciascun tipo di entrata.

8. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

### **Art. 8 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo competente, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera dell'organo competente, entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove presenti, e sulla base dei costi diretti e indiretti del Servizio cui si riferiscono.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

5. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. In caso di mancata approvazione entro i termini di legge, si intendono prorogate le tariffe, le aliquote ed i prezzi fissati per l'anno precedente.

7. Sono fatte salve eventuali deroghe stabilite da specifiche disposizioni di legge per ciascun tipo di entrata. E' fatta salva la deroga stabilita per l'anno 2020 dall'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente le aliquote e il regolamento dell'imposta municipale propria (I.M.U.).

### **Art. 9 – Soggetti responsabili delle entrate**

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di

ingiunzione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 52 comma 5 lettera d) per cui il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

4. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie e responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.

5. I soggetti di cui al precedente comma 4, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.

6. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai responsabili delle entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 10 – Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs.446/1997, o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per gli uffici e servizi del Comune preposti alla gestione delle entrate.

5. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al funzionario responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporta l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune.

### **Art. 11 – Attività di verifica e controllo**

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
3. La Giunta Comunale può indirizzare, periodicamente e ove lo ritenga opportuno, l'attività di controllo e accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme riscosse a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, qualora espressamente previsto e consentito dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività e/o da utilizzare per le finalità consentite.

### **Art. 12 – Attività di liquidazione e accertamento delle entrate**

1. L'attività di liquidazione e di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione nei modi stabiliti dalla legge delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Nell'ambito dell'attività deve essere notificato al contribuente un apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per eventuale impugnativa.
2. La richiesta al contribuente ed all'utente di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 11 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
4. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.
5. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento del servizio in forma associata o in concessione a terzi sono svolte dal soggetto associato o dal concessionario con le modalità indicate nell'atto, o disciplinare, che regola i rapporti tra Comune e tali soggetti.

### **Art. 13 – Notifica degli atti**

1. Gli atti di liquidazione e di accertamento, ovvero quelli risultanti dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela, devono essere notificati a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) nei casi previsti dall'art. 60 del



D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 come novellato dall'art. 7-quater, comma 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e al GDPR (General Data Protection Regulation) le modalità di notificazione devono essere tali da garantire che il contenuto degli atti non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

#### **Art. 14 - Modalità di pagamento**

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del D. L.179/2012 e s.m.i., obbligatoriamente a decorrere dalla data di 28 febbraio 2021 ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dall' art. 24, comma 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 7 D.L. n. 162/2019 (Decreto semplificazioni), salvo ulteriori proroghe.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento, a mezzo:

a. Modello F24 , in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate, fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

b. Sepa Direct Debit (SDD), con addebito automatico sul conto del debitore, fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne saranno dotati;

d. conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

e. per cassa, presso la Tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.

3. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

#### **Art. 15 – Differimenti di termini**

1. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per il pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali per tutti o per determinate categorie di contribuenti, o limitatamente a porzioni di territorio:

- nei casi di gravi calamità naturali od emergenza sanitaria.

- quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

- nelle altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. Per ragioni di interesse generale e di tutela del personale, il Comune può sospendere i relativi servizi di sportello al pubblico, salva l'attivazione di ogni altra possibile modalità (es. telematica o telefonica), in tutti i casi di situazioni dichiarate di emergenza sanitaria.

3. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il

versamento dei tributi di spettanza comunale, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

## **Titolo III - Entrate tributarie**

### **Art. 16 - Versamenti**

1. Le scadenze di pagamento dei tributi locali sono stabilite, per ogni singolo tributo, da norme statali o regolamentari. Ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, o comunque prima della scadenza del termine di pagamento, sono pubblicate sul sito dell'ente specifiche informative sui termini di pagamento dei tributi locali e sono messi a disposizione eventuali canali telematici predisposti dal Comune per il calcolo del dovuto.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

### **Art. 17 - Importi minimi riscossione ordinaria**

1. Non sono dovute l'imposta municipale propria, la tassa sui rifiuti e l'imposta comunale sulla pubblicità annuale qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 8,00 (otto/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti, che non siano in contrasto con il presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla TARI giornaliera, all'imposta comunale sulla pubblicità temporanea, all'addizionale IRPEF ed all'Imposta di soggiorno nel caso di sua istituzione.
3. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 8,00 (otto/00). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad euro 8,00 (otto/00).

### **Art. 18 – Rimborsi**

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

4. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
5. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
6. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D. M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente.
7. Gli importi minimi per i rimborsi sono stabiliti al precedente articolo di regolamento.
8. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
9. Nel caso in cui il rimborso abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di rimborso deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare il rimborso a favore del richiedente.

### **Art. 19 - Compensazioni**

1. Ai sensi del comma 167 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune per entrate tributarie comunali, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale nel caso di entrate che presentino tale casistica (per es. l'IMU).
2. La predetta modalità di compensazione non si applica alle entrate tributarie riscosse mediante ruolo.
3. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto e liquidato dal funzionario responsabile.
4. Il funzionario responsabile procede alla compensazione solo se risultano insussistenti obiettive condizioni di improcedibilità della compensazione medesima.
5. La compensazione non può essere richiesta quando, alla data di presentazione della relativa comunicazione da parte del debitore, il credito vantato è prescritto.
6. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

### **Art. 20 - Compensazione a seguito di comunicazione del debitore e d'ufficio**

1. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione, come disciplinata dall'articolo precedente, deve presentare apposita comunicazione, indirizzata al funzionario responsabile, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a. dati anagrafici e fiscali dell'istante;
  - b. il debito tributario di cui si chiede l'estinzione;
  - c. il credito vantato;
  - d. la ragione giustificativa del credito vantato con allegazione delle ricevute di versamento;
  - e. l'anno di riferimento.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 180 giorni, comunica al medesimo l'esito del procedimento con

l'esatta indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

3. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma alla rata o al codice tributo carenti, salva l'eventuale emissione di accertamento per insufficiente versamento, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi per tardivo versamento, o di provvedimento di rimborso nel caso di residua eccedenza d'imposta.

4. Nel caso in cui il credito abbia più beneficiari (eredi) all'istanza di compensazione deve essere allegata attestazione/autorizzazione da parte degli altri beneficiari ad effettuare la compensazione a favore del richiedente.

### **Art. 21 - Sanzioni ed interessi**

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, sono determinate ai sensi dei D.Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. Le medesime sono graduate nei limiti minimi e massimi secondo delibera di Giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del responsabile dell'entrata.

4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

5. Gli interessi sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

### **Art. 22 – Recidiva**

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97, come modificato e integrato dal D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 203, nonché dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158, in caso di recidiva la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita con la modalità del Ravvedimento, della definizione agevolata, di cui agli art. 13 e 16 del D.lgs. 472/97.

2. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. La sanzione viene di volta in volta aumentata del 10% per ogni violazione successiva alla notifica del primo accertamento, fino al raggiungimento del 100% del limite previsto.

### **Articolo 23 – Rateizzazioni delle entrate tributarie**

1. Su richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno in cui scade il termine per il pagamento del tributo, e comunque prima dell'emissione di avviso di accertamento di cui al comma 792 della legge 160/2019, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario responsabile del tributo può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute.

2. L'istanza di rateizzazione può essere accettata alle condizioni riportate al successivo punto 5. solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della

domanda, da cui si debba desumere la sussistenza di una situazione di difficoltà economica, che incida negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.

3. La possibilità di rateazione prevista al comma precedente, è applicabile alle entrate tributarie per le quali il termine di scadenza dei pagamenti, non fissato da legge statale o altro atto equiparato, sia attribuita alla facoltà regolamentare comunale (es. TARI).

4. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

a. ripartizione della somma in un numero di rate di pari importo dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;

b. scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;

c. per importi fino a euro 200,00 (duecento/00) nessuna rateizzazione;

d. per importi superiori a euro 200,00 durata del piano rateale da un minimo di tre ad un massimo di 10 rate mensili;

f. applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;

g. decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni per la riscossione ordinaria, in caso di avvenuta decadenza.

5. La rateizzazione è concessa unicamente alle seguenti condizioni, da documentarsi in sede di istanza del debitore:

#### **Persone fisiche e Ditte individuali con regime fiscale semplificato**

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Corrente<sub>2</sub> non superiore a € 12.000,00, in corso di validità alla data della domanda (validità mesi sei dalla data della Dichiarazione Sostitutiva Unica –DSU, di richiesta dell'ISEE, salvo obbligo di aggiornamento entro mesi due dall'ultima variazione reddituale);

#### **Altri soggetti /Ditte individuali in contabilità ordinaria, società di capitali, società di persone, società cooperative e mutue assicuratrici enti commerciali e non commerciali,**

- Valore del parametro dell'Indice di Liquidità del soggetto, inferiore a 1 (uno);  
La presente condizione dev'essere comprovata da idonea relazione redatta da un esperto iscritto all'albo, di data non antecedente al mese prima della domanda.

6. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo l'emissione dell'avviso di cui alla legge 160/2019, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 47 del presente Regolamento.

7. Contro il diniego è possibile il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del D.Lgs 546/1992 e s.m.i.

### **Art. 24 - Insinuazione al passivo delle procedure concorsuali e da sovra indebitamento**

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato da procedure concorsuali.

2. Potrà essere previamente contattato il curatore al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile e, in assenza di massa passiva, sarà facoltà dell'ente procedere o meno all'insinuazione al passivo.

3. L'insinuazione al passivo della composizione della crisi da sovraindebitamento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico interessato.

## **TITOLO IV – Contenzioso e Istituti deflativi**

## **Art. 25 - Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 il Funzionario responsabile del Comune, o il soggetto terzo ex art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, con oneri a suo carico, è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

## **Art. 26 – Diritto di interpello**

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 della Legge 27 luglio 2000, n.212 s.m.i. (Statuto del contribuente) ed 11 come sostituito dall'art. 1 del D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156 s.m.i., in esecuzione della legge 11 marzo 2014, n. 23.

2. I contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie, possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e/o sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.

3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

4. Il Comune risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

5. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.

6. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

7. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

8. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

## **Art. 27 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve essere presentata:

a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge.

3. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
  - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
4. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
5. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. L'istanza è inammissibile se:
- a. è priva dei requisiti di cui al comma 3;
  - b. non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
  - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
  - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. 147/2013;
  - f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
7. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

### **Art. 28 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo precedente, comma 3, non pervenga entro il termine di cui allo stesso articolo, comma 7, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

### **Art. 29 - Autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il responsabile dell'entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.

2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a. realizzare l'interesse pubblico;
  - b. ripristinare la legalità;
  - c. ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
  - d. migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.

### **Art. 30 - Autotutela su istanza di parte**

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. Nel caso di accoglimento, all'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
5. L'autotutela non interrompe i termini del ricorso, salvo la proroga per la mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis e seguenti del D.Lgs. 546/1992.
6. Non sussistendo un dovere dell'amministrazione di pronuncia sull'istanza di autotutela, il silenzio su di essa non equivale ad inadempimento, è insindacabile e non può essere impugnato.

### **Art. 31 - Autotutela d'ufficio**

1. Il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a. errore di persona;
  - b. evidente errore logico o di calcolo;
  - c. errore sul presupposto;
  - d. doppia imposizione;
  - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
  - g. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.
  - h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.



3. Nell'esercizio dell'autotutela il funzionario responsabile dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

### **Art. 32 – Reclamo-Mediazione**

1. L'istituto del reclamo/mediazione è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17- bis del D.Lgs. n. 546/1992, per gli atti di accertamento la cui sorte non supera € 50.000,00 (cinquantamila) e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nel tentativo di evitare l'instaurarsi del contenzioso.

2. Per determinare il valore della controversia di cui al comma precedente, occorre considerare ogni singolo atto notificato, considerando il solo importo del tributo, senza sanzioni, interessi e eventuale accessorio.

3. Sono escluse le controversie con valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992. 4. In conformità all'articolo 17-bis del D.Lgs. n.546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, anche con la proposta di rideterminazione della pretesa, cosicché la presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione, con sospensione dei termini di 90 giorni.

5. Poiché il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso medesimo, purché presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare.

6. Al termine della proposizione del ricorso/istanza di reclamo/mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 7. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso è finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

### **Art. 33 – Effetti dell'istanza di mediazione**

1. Il ricorso è improcedibile, in conformità al comma 2, dell'articolo 17- bis, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio competente verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.

3. Nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale, con l'indicazione degli importi dovuti dal contribuente e le modalità di pagamento.

4. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D.Lgs. n. 546/1992.

5. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato. 6. Al fine di instaurare il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

## **TITOLO V – Entrate non tributarie**

### **Art. 34 - Agevolazioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali non tributarie sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

### **Art. 35 – Rateizzazioni delle entrate patrimoniali ed extratributarie**

1. Prima dell'emissione di avviso di accertamento di cui al comma 792 della legge 160/2019, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute per le obbligazioni di natura patrimoniale ed extratributaria. Per le richieste di rateizzazione si applicano le modalità e condizioni stabilite dall'art.23 del presente Regolamento per le entrate tributarie, in quanto compatibili.
2. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo l'emissione dell'avviso di cui alla legge 160/2019, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 47 del presente Regolamento.

### **Art. 36 - Rimborsi delle entrate patrimoniali ed extratributarie**

1. Il rimborso di un'entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione in forma telematica, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento. Nel caso in cui il rimborso interessi una pluralità di cittadini la comunicazione può essere sostituita dalla pubblicazione di adeguate informazioni sul sito web del Comune e, ove opportuno, da ulteriori forme di idonea pubblicità.
4. Il rimborso deve essere effettuato preferibilmente tramite bonifico.

### **Art. 37 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione**

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti, di natura non tributaria, che siano certi, liquidi ed esigibili secondo i principi stabiliti dall'art. 1243 codice civile. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.
3. La compensazione legale è attuata dal funzionario che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito, di natura non tributaria, certo liquido ed esigibile.
4. Tale funzionario comunica la compensazione all'interessato nonché al responsabile comunale del credito e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
5. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

## **TITOLO VI - Disciplina della riscossione coattiva delle entrate**

### **Art. 38 – Disciplina della riscossione coattiva – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina la materia della riscossione coattiva, come novellata a decorrere dal 1° gennaio 2020 dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 s.m.i. e dall'art. 1 comma 777 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, deve essere effettuata mediante **atti di accertamento esecutivi**, secondo le modalità previste dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, eccetto che per le contravvenzioni stradali.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali, disciplinata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto norma speciale, non è assoggettabile alla disciplina generale delle riscossioni dei tributi locali, ma continua ad essere effettuata, anche dopo il 1° gennaio 2020, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.63.

4. Per la riscossione coattiva di tutti gli atti emessi antecedentemente al 1° gennaio 2020, continua ad applicarsi la precedente normativa, in base alla quale tale attività può essere effettuata mediante:

a. emissione di ruolo (nel caso di attività affidata all'Agente della riscossione);

b. ingiunzione di pagamento (nel caso di attività svolta direttamente dall'ente, singolo o associato, o affidata a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997).

5. Per gli atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di cui al punto 2., il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i tempi previsti dalla lettera b), comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i., senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

6. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dall'Ente o mediante soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche tramite affidamenti parziali di attività di riscossione o di servizi di supporto a soggetto incaricato della riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

7. I soggetti di cui al comma precedente si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle norme di cui al titolo II del DPR 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo DPR. N. 602/1973.

8. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

### **Art. 39 - Recupero bonario delle entrate patrimoniali**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle entrate comunali di natura tributaria per le quali siano previste scadenze disposte da norme statali (IMU).

### **Art. 40 - Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del

quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art.1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 41 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, nel pieno rispetto dei termini prescrizionali previsti dalle specifiche norme e dai singoli regolamenti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Art. 42 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

2. Qualora l'attività di riscossione coattiva non sia gestita direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore

ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di VILLANOVA MONDOVI';

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel caso di affidamento del servizio;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, oltre che in funzione dell'organizzazione dell'ente e dello specifico servizio. In particolare verrà considerata la dotazione umana, finanziaria e strumentale, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

### **Art. 43 - Funzionario responsabile della riscossione**

1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati dal responsabile apicale del Comune, ai sensi dell'art.1, comma 793, della legge 160/2019, uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

2. Il funzionario responsabile della riscossione, di cui al precedente comma, qualora ne esistano le condizioni di legge, è competente, su richiesta scritta del responsabile dell'entrata ad attivare le azioni cautelari ed esecutive previste dall'ordinamento.

### **Art. 44 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Art. 45 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati, ai sensi dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i., come segue:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455,

del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Art. 46 - Importo minimo per l'efficacia degli atti di accertamento**

1. L'atto di accertamento, come individuato ai sensi del comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n.160, qualora emesso dal Comune per somme inferiori a 10,00 (dieci/00) euro, non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità.

2. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di accertamento che superano cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

#### **Art. 47 – Rateizzazione in sede di riscossione coattiva**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, risultanti dall'atto di accertamento tributario o patrimoniale notificato, di cui al comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando l'importo minimo a rata di € 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a cinque rate mensili;
- c) da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a dieci rate mensili;
- d) da euro 5.000,01 a euro 6.000,00: fino a quindici rate mensili;
- e) oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili.

Per gli importi oltre i 6.000,00 euro la rateazione sarà concessa condizionatamente alla stipula di idonea garanzia fidejussoria, che dovrà essere presentata dal debitore entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione della rateazione. La fideiussione deve essere del tipo "irrevocabile ed a prima richiesta", con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, e rilasciata da istituto bancario o primaria compagnia assicurativa. La fidejussione deve operare per l'intero periodo della rateazione aumentato di sei mesi. La predetta garanzia sarà svincolata entro giorni 60 dalla richiesta, a completa estinzione del debito. Nel caso di mancata produzione di idonea fidejussione il debitore decade dalla concessione della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. La rateizzazione è concessa unicamente alle seguenti condizioni, da documentarsi in sede di istanza del debitore:

##### **Persone fisiche e Ditte individuali con regime fiscale semplificato**

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) Corrente, non superiore a € 12.000,00, in corso di validità alla data della domanda (validità mesi sei dalla data della Dichiarazione Sostitutiva Unica –DSU, di richiesta dell'ISEE, salvo obbligo di aggiornamento entro mesi due dall'ultima variazione reddituale);

##### **Altri soggetti /Ditte individuali in contabilità ordinaria, società di capitali, società di persone, società cooperative e mutue assicuratrici enti commerciali e non commerciali,**

- Valore del parametro dell'Indice di Liquidità del soggetto, inferiore a 1 (uno);  
La presente condizione dev'essere comprovata da idonea relazione redatta da un esperto iscritto all'albo, di data non antecedente al mese prima della domanda.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 44, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione.

Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

6. Ricevuta la richiesta di rateazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di un espresso sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un massimo di ulteriori sei rate mensili per i debiti fino a 6.000,00 euro e di ulteriori trentasei rate mensili per i debiti oltre a 6.000,00 euro rispetto al piano originario, a condizione che non sia intervenuta decadenza per mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ai sensi del comma 800 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.

9. Non sono concesse ulteriori dilazioni nella fase coattiva oltre quelle previste nel presente articolo.

10. Le disposizioni del presente articolo riguardano qualunque tipo di debito nei confronti dell'ente locale, ricomprendendo sia entrate tributarie che patrimoniali, ad esclusione delle sanzioni al Codice della Strada.

11. Contro il diniego è possibile il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del DLgs 546/1992 e s.m.i.

12. Nel caso di rateazioni superiori ai 12 mesi, il responsabile dell'entrata dovrà imputare ai futuri esercizi gli accertamenti relativi alle entrate scadenti oltre i 12 mesi, ai sensi del principio contabile applicato di cui al punto 3.5 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

13. Gli interessi attivi relativi alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono.

#### **Art. 48 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.

2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva.

4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

#### **Art. 49 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Ai sensi del comma 804 della legge 160/2019, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803, si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020 relativamente agli atti di accertamento emessi prima del 1° gennaio 2020, con riferimento alle entrate tributarie e

patrimoniali, e ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Art. 50 – Attività pre-coattiva e recupero stragiudiziale**

1. Il Comune di Villanova Mondovì si riserva di potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
2. Si applicano gli strumenti deflativi del contenzioso previsti dalle normative vigenti e trattati nel presente Regolamento, nonché l'istituto del Ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 s.m.i., oltre che l'istituto dell'accertamento con adesione, come disciplinato dagli articoli del seguente Titolo VII del presente regolamento.
3. Prima di iniziare le procedure esecutive e cautelari di riscossione il Comune si riserva la possibilità di intraprendere una attività pre-coattiva con l'adozione di appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura tributaria e patrimoniale.

## **TITOLO VII – Accertamento con adesione**

### **Art. 51 - Presupposto.**

1. E' istituito, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

### **Art.52 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, purché tale avviso non sia stato preceduto dall'invito dell'ufficio di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 218/1997 nella fase istruttoria..
2. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione



dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

7. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

#### **Art.53 - Procedura per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

#### **Art.54 - Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggiore tributo, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla legge.

#### **Art.55 - Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro sessanta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 29.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

#### **Art. 56 - Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

2. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, qualora sia stata scelta la riscossione tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **TITOLO VIII – Norme Finali**

#### **Art. 57 - Rinvio dinamico**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente dalla data di approvazione del presente Regolamento.

**Art. 58 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e va a sostituire il “Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 24 del 21/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.